



COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E POLITICHE
COMUNITARIE



Ufficio Di Piano- ECAD: Comune di Silvi

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 DICEMBRE 2021- DGR ABRUZZO N. 770 del 21.12.2022 - RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI ATRI- PINETO E SILVI.

RICHIAMATE

- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, che definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- il DPCM del 28 dicembre 2021, pubblicato nella GU del 14/4/2022, con cui la Presidenza del consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;

- la DGR n. 589 del 20.09.2021 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ai sensi del DPCM 27.10.2021;

RICHIAMATA interamente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 589 del 20/9/2021 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi da finanziare con l'analogo fondo statale per il sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare annualità 2018-2019 e 2020;

PREMESSO che:

- con DGR n. 770 del 21/12/2022, è stato approvato il Programma degli interventi a favore del caregiver familiare, predisposto dal Servizio Tutela Sociale – Famiglia in cui, sulla base delle osservazioni e i suggerimenti avanzati da Enti e Associazioni, e sono declinate le azioni riferibili agli interventi previsti dal DPCM 28/12/2021;
- **con suddetta delibera si è stabilito che gli Ambiti Distrettuali Sociali possono procedere a soddisfare le liste di attesa dei beneficiari originatesi a seguito dell'applicazione della DGR 589/2021, fermo restando che ogni ADS deve riservare una quota del finanziamento all'emanazione di appositi avvisi rivolti agli aventi diritti che non siano già beneficiari e non fossero ricompresi nelle liste di attesa;**
- con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/200 del 21/12/2022 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati per l'annualità 2021;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPG023/01 del 11/01/2023 di rettifica della precedente determinazione n. DPG023/200 del 21/12/2022 con la quale veniva stabilita la ripartizione delle risorse agli Ambiti Distrettuali Sociali e si riconosce all'ADS n. 23 "Fino-Cerrano" la quota complessiva pari ad Euro 48.552,00;

VISTO il Verbale n. 39 del mese di Marzo 2023 della Conferenza dei Sindaci nel quale si stabilisce di riservare il 65% della quota assegnata agli aventi diritto inseriti nelle liste di attesa e il restante 35% per l'emanazione di nuovo avviso rivolto a coloro che non siano già beneficiari e non siano ricompresi nelle liste di attesa.

VISTA la Determinazione del Comune di Silvi dell'Area SCPC n. 298 del 17/04/2023 di approvazione del seguente Avviso, con cui si dava atto delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo per le attività oggetto del presente Avviso all'ASD n. 23 "Fino –Cerrano" pari ad € 48.552,00 di cui la quota parte di Atri, Pineto e Silvi pari a Euro 30.485,80 così ripartite:
€ 19.815,77 da destinarsi agli aventi diritto inseriti nelle liste di attesa
€ 10.670,03 per coloro che non siano già beneficiari e non siano ricompresi nelle liste di attesa.

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3 INTERVENTI FINANZIABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

1) **Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima**, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di **assegno di cura**, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **Accordo di fiducia** tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD (per mezzo del Servizio Sociale del comune di residenza) in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

2) **Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**; l'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura

prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

- 3) **Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.** Si tratta di Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

ART. 4

ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

Fermo restando che l'ADS n. 23 "Fino -Cerrano" riserverà il 65% delle risorse disponibili per soddisfare le liste di attesa originatesi in esito all'applicazione della precedente programmazione approvata con DGR 589/2021, previa verifica del possesso dei requisiti, l'ECAD destinerà la restante quota agli aventi diritto che non siano già beneficiari e non fossero ricompresi nelle liste di attesa.

Coloro che hanno già presentato istanza nella precedente programmazione e che risultano essere "beneficiari in lista di attesa" non possono presentare una nuova domanda; qualora si dovesse verificare una tale ipotesi l'istanza verrà respinta.

Coloro che invece non sono ricompresi nella lista di attesa, possono richiedere solo uno degli interventi di seguito indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA (mod. domanda All.A)

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente nei Comuni di Atri, Pineto e Silvi, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante

«Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2022 ex DGR 570 del 18.10.2022 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2023);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici **per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili**, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;

- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CAREGIVER DI COLORO CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI (mod. domanda All.B)

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), **conviventi** delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

Il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE del richiedente (caregiver familiare), dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CAREGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA. (mod. domanda All.B)

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di **Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura** a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.

Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita).

ART. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per le generalità delle istanze

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE del richiedente in corso di validità (nel dettaglio: Isee Socio Sanitario della persona assistita per le istanze relative all'assegno di cura art.4, punto 1 / Isee del caregiver familiare per le istanze relative al contributo una tantum art. 4, punto2 / Isee Socio Sanitario della persona assistita per le istanze relative per assegni di cura volti alla deistituzionalizzazione art 4 punto 3);
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

in aggiunta

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

Le istanze, debitamente compilate e complete degli allegati previsti dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Residenza del beneficiario **entro il giorno 23/05/2023**

ART. 6
ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

I servizi sociali dei Comuni di residenza procederanno all'istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti. La valutazione del grado di compromissione funzionale degli istanti e la predisposizione dei PAI è effettuata dall'UVM competente per territorio.

Per l'ammissione al beneficio sarà redatta una graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.

La Graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale www.comune.silvi.te.it

La pubblicazione farà fede come notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI

Consapevole, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016, che i dati personali volontariamente forniti, propedeutici per l'Istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; i dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endo-procedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è l'avv. Sandro Di Minco mail dpo@comune.silvi.te.it.

Per informazioni: Servizio Sociale Comune di Atri tel. 085/8791210/ 209
Servizio Sociale Comune di Pineto tel. 085/9497320/321
Servizio Sociale Comune di Silvi tel. 085/9357241/275

Silvi lì, 17/04/2023

F.to **Il Funzionario Responsabile**
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale